

STATUTO

della

**Società cooperativa agricola
a responsabilità limitata senza scopo di lucro**

denominata

**“AZIENDA NATURALE GESTALP VALLE VARAITA – Società Cooperativa
agricola A.R.L.”**

abbreviabile in

“Azienda agricola GestAlp S.C.R.L.”

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società cooperativa agricola a responsabilità limitata senza scopo di lucro denominata "AZIENDA NATURALE GESTALP VALLE VARAITA - SOCIETA' COOPERATIVA **AGRICOLA** A.R.L.", abbreviabile ove possibile in "**Società Agricola GestAlp S.C.R.L.**" o in "**Azienda Agricola Gestalp S.C.R.L.**" senza vincoli di interpunzione e rappresentazione grafica.

Art. 2 - Sede

2.1 La cooperativa ha sede in Sampeyre, presso la sede comunale.

2.2 La cooperativa, con determinazione o deliberazioni degli organi sociali di volta in volta funzionalmente competenti, potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, punti vendita, succursali, ed uffici in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

2.3 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la cooperativa, è quello risultante dal Libro Soci.

Art. 3 - Durata

3.1 La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050 (31/12/2050), salvo proroga o anticipato scioglimento, da deliberarsi nei casi e forme previste dalla legge.

3.2 Ciascun socio potrà esercitare il diritto di recesso non parziale e con preavviso da esercitarsi ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto.

3.3 La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai numeri 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.

Art. 4 - Scopo

4.1 La cooperativa viene fondata a scopo mutualistico e svolge esclusivamente attività agricola senza fini di speculazione privata e in funzione dell'oggetto sociale avanti indicato all'interno di un contesto organizzativo e socio-economico a

sfondo agricolo ambientale definito "Laboratorio Naturale GestAlp Valle Varaita"(abbr. Laboratorio naturale), Associazione di scopo composta da Enti locali e Organismi di rappresentanza produttiva operanti in tale area.

4.2 L'Azienda GestAlp si costituisce in osservanza alla convenzione programmatica del Laboratorio Naturale (definita nel prosieguo del documento "Convenzione quadro"), per sostenere la realizzazione / sperimentazione di un modello agricolo di sviluppo socio-economico sostenibile (gestione e conduzione del patrimonio naturale e miglioramento della qualità di vita della comunità residente) basato sull'utilizzo a fini agricolo socio-economici di alcune risorse naturali rinnovabili.

4.3 Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni, fatti salvi gli eventuali impegni assunti nei confronti degli altri componenti il Laboratorio Naturale GestAlp in ottemperanza alla convenzione che istituisce tale Associazione e ne regola il funzionamento generale.

4.4 Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 5 - Oggetto

5.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto l'esercizio esclusivo delle attività previste all'art. 2135 del C.C., tra cui in particolare:

a)acquistare, affittare, assumere in gestione in qualsiasi forma

da privati o da Enti pubblici, terreni allo scopo di coltivarli, condurli e valorizzarli dal punto di vista agricolo o forestale;
b)svolgere, se necessario, l'attività di allevamento di animali al fine di poter valorizzare e commercializzare i prodotti tipici e caratteristici del territorio;
c)svolgere tutte le operazioni utili alla efficace conduzione dei fondi agricoli, alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti ed alla erogazione dei servizi connessi.

La società è un'organizzazione di produttori agricoli e non, con scopo mutualistico persegue il miglioramento produttivo della terra e lo sviluppo della produzione agricola del settore agroalimentare e forestale in genere anche attraverso la diffusione e commercializzazione dei prodotti dei soci allo stato naturale o come risultato da adeguate trasformazioni e manipolazioni, alle migliori condizioni di mercato.

5.2 A tal fine, in conformità agli interessi ed ai requisiti dei soci nonché al ruolo che alla cooperativa agricola è assegnato nell'ambito del Laboratorio Naturale, l'attività che costituisce l'oggetto aziendale è l'utilizzo a fini socio-economici di alcune risorse naturali rinnovabili (risorse foraggiere, forestali, faunistiche) e delle risorse zootecniche presenti/prodotte in Valle Varaita e, in generale, sulle Alpi Piemontesi. In particolare si intende dare luogo a:

- 1) filiere delle produzioni animali tipiche: carni e prodotti lattiero-caseari. Si intende partire dalla "filiera delle carni locali tipiche" mediante attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione volte al riconoscimento e alla tutela di "prodotti tipici locali", che consentano la valorizzazione delle carni degli animali in allevamento zootecnico e di quelle della fauna selvatica allo stato naturale e/o in allevamento sul territorio dei Comuni (zootecnia) e dei Comprensori Alpini (fauna selvatica) aderenti alla convenzione quadro;
- 2) filiere delle produzioni forestali, legnose e non legnose. Si intende partire dalla "filiera del legno locale", mediante

attività di manutenzione del territorio, silvicoltura, lavorazione, trasformazione, commercializzazione di assortimenti da ardere, da opera, da manufatto e/o anche mediante utilizzo a fini energetici della biomassa forestale presso impianti propri, con eventuale commercializzazione dell'energia termica ed elettrica ivi prodotte.

5.3 La società ha dunque per oggetto le attività **agricole** in modo da:

- valorizzare le produzioni animali del territorio, fornendo:
 1. garanzia di provenienza: a) incentivazione di forme di allevamento zootecnico tipiche e appositamente disciplinate nell'ambito di un territorio riconosciuto come "zona di tipicità zootecnica GestAlp"; b) valorizzazione delle popolazioni di fauna selvatica presenti sul territorio della Valle Varaita ("zona faunistica GestAlp") come risorsa alimentare pubblica a basso impatto ambientale; c) promozione dell'allevamento locale di ungulati selvatici secondo i canoni dell'agricoltura "biologica";
 2. garanzia di lavorazione / commercializzazione: creazione di un circuito nell'ambito agricolo riconosciuto e controllato per la lavorazione, la conservazione e il collocamento della carne sul mercato italiano ed estero presso esercizi propri e/o convenzionati e controllati dall'autorità sanitaria ufficiale;
 3. promozione dell'immagine e del valore della carne prodotta e del territorio di provenienza, tutelando la produzione e commercializzazione del prodotto in Italia e all'Estero mediante certificazioni di qualità riconosciute;
- valorizzare le risorse forestali locali, mediante:
 1. adeguamento e mantenimento della viabilità forestale, ai fini di costituire una rete efficiente nell'ambito della "zona forestale GestAlp", ossia sul territorio assegnato alla

gestione forestale dai Comuni e dai soci aderenti alla convenzione quadro;

2. esercizio della silvicoltura nell'ambito della "zona forestale GestAlp";

3. produzione di assortimenti lavorati / semilavorati tradizionali e/o trasformazione del legname aziendale in prodotti di filiera innovativi; relativa vendita e collocamento sul mercato;

4. realizzazione e gestione di impianti a tecnologia innovativa per la generazione/cogenerazione di energia termica e/o elettrica da biomassa legnosa locale;

5. promozione dell'immagine e del valore del legname locale e del territorio di provenienza, tutelando la produzione e commercializzazione del prodotto in Italia e all'Estero mediante certificazioni ambientali e produttive riconosciute;

- promuovere un modello di sviluppo sostenibile valido per la Valle Varaita ma, in generale, per l'area alpina piemontese: integrazione delle azioni volte all'uso razionale delle risorse primarie e al miglioramento qualitativo delle produzioni agricole, al progresso tecnico e socio-economico, all'incremento del benessere della comunità locale con quelle tese alla salvaguardia/promozione ambientale, paesaggistica e culturale;
- progettare, realizzare e presentare, per conto dei soci e dei contraenti la convenzione quadro, presso i competenti livelli della Pubblica Amministrazione regionale, nazionale ed europea, progetti nel campo della qualità e della rintracciabilità al fine di usufruire dei contributi e provvidenze previsti dalle leggi regionali, nazionali, e comunitari tempo per tempo vigenti;
- incentivare il governo del territorio locale e mantenere il suo equilibrio idro-geologico, vegetazionale e faunistico;

5.4 Per il raggiungimento dei propri fini **agricoli** istituzionali la cooperativa può inoltre:

- adottare un regolamento di funzionamento che impone norme in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale, tracciabilità e/o rintracciabilità dei prodotti, di programmazione della produzione e di adeguamento qualitativo della stessa alla domanda, di riduzione dei costi di produzione, di sviluppo di sistemi di supporto informatico;
- adottare un regolamento interno che disciplini la determinazione e distribuzione dei ristorni;
- svolgere i compiti di intervento in esecuzione di regolamenti comunitari, collaborando, secondo le direttive del Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela ed alla salvaguardia da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio della denominazione tutelata e comportamenti comunque vietati dalla legge;
- stipulare convenzioni o contratti anche interprofessionali, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutarî, promuovendo e favorendo l'organizzazione e la partecipazione ad iniziative di qualsiasi tipo intese a valorizzare i prodotti ed informare il consumatore;
- compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al miglior conseguimento dei fini istituzionali, previa delibera assembleare;
- adottare e predisporre appositi registri e documenti contabili in applicazione delle disposizioni del codice civile, delle leggi regionali e nazionali e comunitarie;
- tutelare gli interessi dei soci rispetto alle problematiche concernenti gli aspetti economici, la globalizzazione dei mercati, gli aspetti fiscali e normativi.

5.5 La società potrà compiere ogni operazione commerciale, locativa, finanziaria, mobiliare, immobiliare e di credito che riterrà utile per il conseguimento dei fini sociali, nonché assumere e/o concedere rappresentanze ed agenzie di società nazionali ed estere, e partecipare alla costituzione di società, consorzi o enti di qualsiasi genere sia in Italia che all'estero, assumendo, non a scopo di collocamento, partecipazioni od interessenze in dette o in altre società costituite, aventi oggetto sociale analogo, affine o connesso col proprio; potrà assumere mutui passivi, con o senza ipoteche, prestare fidejussioni, avalli o garanzie in genere nell'interesse di soci non amministratori o di terzi.

5.6 Tutte le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate dalla società in conto proprio o per conto di terzi in Italia o all'estero.

5.7 La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

Art. 6 - Numero e categorie di soci.

6.1 Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli Articoli 2519 e 2522 Codice Civile.

Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

6.2 Possono essere soci:

- le associazioni di produttori agricoli in genere, le cooperative agricole ed i consorzi di cooperative agricole i cui soci siano attivi nell'ambito delle "zone di tipicità produttiva GestAlp" ("forestale" e "zootecnica", come individuate nell'art. 5);
- le associazioni di proprietari di terreni agro-silvo-pastorali localizzati nelle zone di tipicità produttiva GestAlp, come sopra individuate;

- gli organismi incaricati istituzionalmente della gestione faunistica e ambientale all'interno delle zone di tipicità produttiva GestAlp (Comprensori Alpini, Aziende faunistico-venatorie, Parchi, ecc.);
- le persone fisiche e/o giuridiche titolari di attività produttive primarie nell'ambito delle zone di tipicità produttiva GestAlp;

A tutti i soci è assegnato un solo voto in assemblea qualunque sia il valore della relativa quota societaria.

6.3 Possono inoltre essere ammessi come soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone fisiche e/o organismi che svolgano al suo interno attività tecnica o amministrativa. Tali soci sono definiti soci "tecnici". Sono soci "produttori" quelli che, direttamente o tramite la propria associazione, conferiscono le materie prime all'Azienda GestAlp, siano esse di natura forestale, zootecnica o faunistica. I soci produttori sono tenuti a conferire alla cooperativa la loro produzione / risorsa in conformità ad appositi regolamenti di dettaglio specifico o a eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione e approvate dall'assemblea.

6.5 Non possono in ogni caso divenire soci organismi o Enti che esercitino in proprio imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa. E' inoltre fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art. 7 - Procedura di ammissione.

7.1 I soggetti interessati a partecipare alla cooperativa devono

presentare domanda scritta di ammissione al Consiglio d'Amministrazione indicando l'ammontare di capitale che intendono sottoscrivere e fornendo tutte le informazioni e la documentazione che il Consiglio stesso riterrà opportuno richiedere.

7.2 Non possono comunque essere ammessi i soggetti che hanno interessi contrastanti con quelli della cooperativa o che possono arrecarvi discredito.

7.3 Il Consiglio ha facoltà di richiedere ai nuovi soci, oltre al versamento della quota, anche un importo aggiuntivo a titolo di sovrapprezzo determinato dall'assemblea su proposta degli amministratori, che non sarà rimborsato allo scioglimento del rapporto sociale.

7.4 Le modalità ed i termini di versamento del capitale sottoscritto sono determinati dal Consiglio di Amministrazione mentre l'eventuale sovrapprezzo deve essere versato per intero all'atto della sottoscrizione.

7.5 I soggetti interessati devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarli nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

7.6 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

7.7 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

7.8 I soci sono obbligati:

a) a versare il valore delle quote sottoscritte come previsto dallo Statuto;

b) a conferire i prodotti nelle modalità stabilite dall'Articolo 6 al punto .4;

c) ad osservare i disposti della convenzione quadro, dello Statuto, di eventuali regolamenti interni e delibere legalmente adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;

d) a sottostare ad una eventuale trattenuta annuale sui conferimenti dell'annata, decisa dall'assemblea plenaria dei soci, trattenuta da accreditarsi quale sottoscrizione e versamento di nuove quote intestate al socio, oppure da accantonarsi in un apposito fondo denominato "Fondo finanziamento immobilizzazioni" diviso in quote, ognuna corrispondente alle somme a tale fine trattenute ad ogni singolo socio, indisponibili ed infruttifere sino al giorno di effetto del recesso, decadenza od esclusione del socio stesso, salvo il disposto del periodo seguente.

7.9 Quando il capitale sociale, le riserve ed il "Fondo finanziamento immobilizzazioni", assieme agli ammortamenti, avranno coperto interamente gli immobilizzi, l'Assemblea potrà deliberare la sospensione di tale trattenuta per i soci di più lunga appartenenza alla Società provvedendo alla graduale restituzione delle quote accantonate al Fondo finanziamento immobilizzazioni, continuando invece ad effettuare la trattenuta per i nuovi soci.

7.10 L'importo complessivo e la percentuale o quota della eventuale trattenuta e la sua destinazione a capitale sociale e/o a "Fondo finanziamento immobilizzazioni" sarà stabilita dall'Assemblea in base alle esigenze economiche della cooperativa ed al risultato della gestione oppure con apposite norme del regolamento interno.

Art. 8 - Quote

8.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore ad Euro venticinque (25,00) né superiore ad Euro cinquecento (500,00).

8.2 Nessun socio può avere una quota superiore ad Euro centomila (100.000).

Art. 9 - Cessione delle quote dei soci

9.1 La quota dei soci non può essere ceduta con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

9.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Art. 10 - Vincoli sulle quote

10.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

10.2 Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 11 - Recesso

11.1 Il diritto di recesso, spetta ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della cooperativa;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore delle quote

in caso di recesso;

- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

11.2 Hanno, infine, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione riguardante:

- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote.

11.3 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

11.4 Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 - Esclusione del socio o perdita dei requisiti del socio.

12.1 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o messa in stato di liquidazione coatta amministrativa o fallimento.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio:

- a) che non sia in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;

- b) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società, oppure fomenti dissidi o disordini fra i soci;

- c) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

- d) che svolga attività in contrasto o concorrenti con quella della cooperativa;

- e) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti interni oppure le deliberazioni validamente assunte dagli organi sociali competenti;

- f) che usi il nome o l'immagine della cooperativa impropriamente.

12.3 Nei casi indicati alla lettera c), d), e), f) il socio

inadempiente deve essere invitato a mezzo di lettera raccomandata da inviare all'indirizzo indicato sul libro soci, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorsi tre mesi dal detto invito, e semprechè il socio si mantenga inadempiente.

Art. 13 - Liquidazione della quota

13.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione, lo scioglimento, la messa in stato di liquidazione coatta amministrativa o il fallimento del socio.

13.2 Il socio receduto o comunque escluso ha diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite loro imputabili). La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

13.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.

14.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

14.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Art. 15 - Patrimonio sociale

15.1 Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro venticinque (25,00) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge. Il numero delle quote possedute da ciascun socio non potrà comunque comportare un ammontare di

capitale sociale né inferiore né superiore rispettivamente al minimo ed al massimo stabiliti dalla legge;

b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli utili netti di bilancio e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo o accantonamento avente natura patrimoniale;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde unicamente la cooperativa con il suo patrimonio.

15.2 Le riserve non possono mai essere ripartite fra i soci né durante la vita della Cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

Art. 16 - Capitale sociale

16.1 L'ammissione di nuovi soci non comporta modificazione dell'atto costitutivo.

16.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

16.3 Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

16.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'Articolo 2464 del C.C.

Art. 17 - Riserva legale

17.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

17.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta

ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 18 - Divieti

E' fatto divieto alla cooperativa:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di distribuire le riserve fra i soci.

La cooperativa inoltre non può emettere strumenti finanziari.

Art. 19 - Esercizio sociale e bilancio.

19.1 L'esercizio sociale va dal 1/01 al 31/12 di ogni anno.

19.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

19.3 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente Articolo 18, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del precedente articolo 17.

19.4 Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Art. 20 - Ristorni

20.1 L'assemblea che approva il bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare in favore dei soci "produttori", siano essi Comuni, Comprensorio Alpino o allevatori e proprietari forestali a loro volta iscritti alle Associazioni locali di categoria di cui al successivo art. 22, c. 1, punti a e b, dei trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- a) forma liquida;
- b) integrazione dei compensi;
- c) aumento gratuito del capitale sociale.

20.2 E' comunque previsto che la cooperativa emani un apposito regolamento allo scopo di determinare i criteri di valutazione degli apporti dei soci al fine di determinare i ristorni. Qualora l'intero risultato d'esercizio venga accreditato ai soci non è ammesso effettuare alcun ristorno.

Art. 21 - Assemblea

21.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo e purché in Italia.

21.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nei documenti di bilancio le ragioni della dilazione.

21.3 L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del Collegio Sindacale;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli

Articoli 2505 e 2505-bis Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale e l'indicazione di quale tra gli amministratori ha la rappresentanza della società, sono di competenza dell'organo cui è affidata l'amministrazione della società.

21.4 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

21.5 L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da uno degli Amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

21.6 In mancanza delle formalità indicate nei punti precedenti, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza di componenti degli organi amministrativi e di

controllo, se esistente. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può sottoporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

21.7 Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

21.8 L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento (50%) dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti e delibera a maggioranza dei presenti.

21.9 L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione, è validamente costituita quando sono presenti tanti soci che rappresentino più del cinquanta per cento (50%) dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

21.10 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota.

Anche ai soci persone giuridiche spetta un voto qualunque sia

l'ammontare della quota sottoscritta.

21.11 I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

21.12 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o di impedimento da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori scegliendoli preferibilmente fra i soci od i sindaci, se esistenti.

I verbali dell'assemblea straordinaria saranno redatti da un notaio, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti obbligatori.

Le votazioni avranno luogo per alzata di mano o per acclamazione unanime a scelta del Presidente.

Le nomine alle cariche sociali, salvo che non avvengano per acclamazione unanime, avvengono a maggioranza relativa.

Art. 22 - Organo Amministrativo.

22.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci e, in ogni caso, il numero di consiglieri amministratori viene stabilito dall'assemblea dei soci che, all'atto della nomina, ne determina la composizione entro i vincoli sotto elencati:

- a) due amministratori vengono indicati dall'Associazione Allevatori Stanziali Alta Valle Varaita e devono essere scelti tra i soci della stessa ovvero tra le persone indicate dai soci purché con i requisiti di imprenditore agricolo professionale (Iap);
- b) due amministratori vengono indicati dall'Associazione Proprietari Forestali Alta Valle Varaita e devono essere scelti tra i soci della stessa ovvero tra le persone indicate dai soci in base alla normativa vigente;
- c) ***tre amministratori vengono indicati dal Comune di Sampeyre, di cui uno obbligatoriamente eletto vicepresidente della Società,*** e devono essere scelti tra gli amministratori dello stesso ovvero tra le persone indicate dall'Amministrazione comunale in base alla normativa vigente;
- d) due amministratori vengono indicati dal Comprensorio Alpino Valle Varaita e devono essere scelti tra gli amministratori dello stesso ovvero tra le persone indicate dal Comprensorio in base alla normativa vigente;
- e) un amministratore viene indicato dalla Fondazione Universitaria Cerigefas e deve essere scelto tra gli amministratori della stessa ovvero tra le persone indicate dal suo Consiglio Direttivo in base alla normativa vigente;
- f) un amministratore viene indicato dal Comune di Frassinò e deve essere scelto tra gli amministratori dello stesso ovvero tra le persone indicate dall'Amministrazione comunale in base alla normativa vigente;
- g) nel caso di adesione alla Convenzione quadro da parte di altri Enti locali aventi titolo (Comuni o Comunità Montana del territorio di tipicità GestAlp), almeno un amministratore viene indicato da ciascuno di essi;
- h) nel caso di adesione alla Convenzione quadro da parte di altri soci tecnico-amministrativi, se presenti ai sensi del precedente art. 6, comma 3, almeno un amministratore viene indicato da ciascuno di essi;

Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il coordinatore responsabile del Laboratorio Naturale (come individuato nell'articolo 21, punto b della convenzione quadro), con facoltà di intervento e di espressione di parere tecnico in merito alle decisioni da assumere, affiancato dai responsabili delle filiere produttive della società di cui al successivo art. 23, c. 2, se nominati.

22.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

22.3 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione rispettando i vincoli di cui al punto 22.1, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

22.4 Il consiglio di amministrazione:

- qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento;
- redige il bilancio da proporre all'assemblea;
- propone, di concerto con il coordinatore responsabile del Laboratorio Naturale, l'eventuale nomina del/dei responsabile/i di filiera di cui all'art. 23, c. 2;
- sentiti il coordinatore responsabile e i responsabili delle filiere produttive del Laboratorio Naturale, se nominati, decide in merito all'assunzione, ai mansionari, alla retribuzione del personale e al ricorso ad eventuali collaborazioni; cura inoltre tutto quanto concerne l'organizzazione delle attività aziendali ai fini del perseguimento degli scopi associativi.

22.5 Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, al coordinatore responsabile del Laboratorio o al/ai responsabile/i di filiera, se nominato/i, precisando i contenuti, i limiti e le modalità di

esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'Articolo 2381, comma 4 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'Articolo 2544, comma 1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici).

22.6 L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente del consiglio d'amministrazione e al presidente del Collegio Sindacale se esistente. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di Amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato riconosciuto.

22.7 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ove nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o

dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se esistente, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione; in caso contrario deve essere convocata dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche se dimissionario.

22.8 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale (ove nominato) con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; la presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. E' ammessa, quindi, la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti gli amministratori che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun amministratore di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto presso la sede legale della società, dove dovrà trovarsi l'amministratore che presiede la riunione ed il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale sul

libro sociale. Le adunanze che si tengono per teleconferenza o per videoconferenza sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso egli sia assente dalla sede legale, dal Vice Presidente o da un Amministratore Delegato, purché presenti presso la sede legale.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione e con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti per quanto riguarda le decisioni di straordinaria amministrazione ovvero dei poteri da delegare al comitato esecutivo se presente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

Art. 23 - Organi di riferimento tecnico - operativo

23.1 Nella redazione dei disciplinari produttivi, nella progettazione delle attività e, in generale, in caso di necessità di assistenza tecnico-scientifica nella realizzazione delle finalità sociali, la società si avvale della Fondazione Universitaria Cerigefas secondo quanto stabilito dalla convenzione quadro del Laboratorio Naturale. Elemento di tale collaborazione è la figura del coordinatore responsabile del Laboratorio Naturale, nominato ai sensi dell'art. 21 punto b della convenzione quadro, per svolgere una funzione di raccordo tra i vari organi che compongono il Laboratorio stesso e per coordinare le attività operative;

23.2 Ai fini di dare corso efficacemente alle attività pianificate, sentito il coordinatore responsabile, l'Azienda può attribuire nell'ambito del proprio personale dipendente o di collaboratori esterni la responsabilità tecnica delle filiere produttive (es. "carni locali tipiche", "legno locale", ...) in modalità congiunta o disgiunta per ciascuna di esse. Il/i

tecnico/i responsabile/i così individuato/i ha/hanno la funzione di coadiuvare il coordinatore responsabile del Laboratorio nella direzione del personale e delle attività produttive della filiera di riferimento.

Art. 24 - Poteri di rappresentanza

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta all'amministratore unico o al presidente del Consiglio di Amministrazione. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del presidente. Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato, al coordinatore tecnico-scientifico del Laboratorio Naturale e/o ai responsabili di filiera nell'ambito delle eventuali attribuzioni loro delegate (cfr. punto 22.5).

Art. 25 - Collegio Sindacale

25.1 Verificatisi i presupposti di legge previsti dagli Articoli 2543 comma 1 e 2477 del Codice Civile, la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso in misura anche inferiore ai minimi delle tariffe professionali e designa altresì il presidente. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

25.2 Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della giustizia, o fra i professori universitari di

ruolo, in materie economiche o giuridiche.

25.3 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre anche il controllo contabile qualora la cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. In questo caso, il collegio sindacale in deroga a quanto previsto al punto sopra è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

25.4 Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 26 - Disposizioni finali - Normativa Applicabile

26.1 A norma dell'articolo 2519 Codice Civile, per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, fermo restando il limite di un numero di soci inferiore a venti ovvero un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di Euro. Nel caso in cui vengano superati entrambi i parametri di cui sopra e l'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione non adeguino lo statuto, sulla cooperativa si applicheranno, automaticamente, le norme in materia di S.p.A..

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione

27.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

27.2 In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio

sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto ed in ottemperanza al disposto dell'articolo 2514 lettera d) c.c.

Art. 28 - Clausola compromissoria

28.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci, ovvero fra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Cuneo il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il Presidente della Camera di Commercio designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitrato avrà luogo presso la sede della società; l'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina in via irrituale secondo equità.

Le risoluzioni dell'arbitro, il quale determinerà anche come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti, saranno vincolanti per le parti stesse.

28.2 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori e liquidatori ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Art. 29 - Competenza giudiziaria

L'autorità competente a conoscere delle contestazioni tra la società ed i suoi componenti ed in genere riferibili alla vita sociale, sarà quella ove ha luogo la sede legale della società.